

Martedì 2 luglio 2013

## P7\_TC1-COD(2011)0429

**Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 2 luglio 2013 in vista dell'adozione della direttiva 2013/.../UE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2000/60/CE e 2008/105/CE per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque**

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva 2013/39/UE.)

P7\_TA(2013)0299

## **Determinate categorie di aiuti di stato orizzontali e servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia \***

**Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 2 luglio 2013 sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio del 7 maggio 1998 sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di stato orizzontali e il regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia (COM(2012)0730 — C7-0005/2013 — 2012/0344(NLE))**

(Consultazione)

(2016/C 075/36)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2012)0730),
  - visto l'articolo 109 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C7-0005/2013),
  - visto il regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) <sup>(1)</sup>,
  - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
  - visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e il parere della commissione per i trasporti e il turismo (A7-0179/2013),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
  2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
  3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
  4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
  5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

<sup>(1)</sup> GU L 214 del 9.8.2008, pag. 3.

Martedì 2 luglio 2013

**Emendamento 2**  
**Proposta di regolamento**  
**Considerando 1**

---

*Testo della Commissione*

- (1) il regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali, autorizza la Commissione a dichiarare, mediante regolamenti, che determinate categorie di aiuti sono compatibili con il mercato comune e sono dispensate dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato.

---

*Emendamento*

- (1) Il regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali, autorizza la Commissione a dichiarare, mediante regolamenti, che determinate categorie di aiuti sono compatibili con il mercato comune e sono dispensate dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato. ***Il regolamento (CE) n. 994/98 specifica tali categorie, mentre le modalità esatte delle esenzioni e i loro obiettivi sono precisati nei regolamenti e orientamenti corrispondenti.***

**Emendamento 3**  
**Proposta di regolamento**  
**Considerando 1 bis (nuovo)**

---

*Testo della Commissione*

---

*Emendamento*

- (1 bis) ***La Commissione intende trovare un giusto equilibrio tra la necessità di concentrare la sua attività di controllo sui casi che hanno un impatto significativo sul mercato interno, esentando talune categorie specifiche di aiuti di Stato dall'obbligo di notifica, e quella di evitare nel contempo che troppi servizi siano esclusi dal controllo in relazione agli aiuti di Stato.***

**Emendamento 1**  
**Proposta di regolamento**  
**Considerando 1 ter (nuovo)**

---

*Testo della Commissione*

---

*Emendamento*

- (1 ter) ***E' opportuno tenere in debita considerazione le conclusioni della relazione speciale n. 15/2011 della Corte dei conti europea dal titolo «Le procedure della Commissione consentono una gestione efficace del controllo sugli aiuti di Stato?».***

Martedì 2 luglio 2013

**Emendamento 4**  
**Proposta di regolamento**  
**Considerando 3**

*Testo della Commissione*

- (3) Il regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio autorizza la Commissione a esentare dall'obbligo di notifica gli aiuti a favore della ricerca e dello sviluppo ma non quelli a favore dell'innovazione. L'innovazione è diventata una priorità politica dell'Unione europea nel quadro de «L'Unione dell'innovazione», una delle iniziative faro della strategia Europa 2020. Molti aiuti a favore dell'innovazione hanno inoltre dimensioni relativamente ridotte e non determinano significative distorsioni della concorrenza.

*Emendamento*

- (3) Il regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio autorizza la Commissione a esentare dall'obbligo di notifica gli aiuti a favore della ricerca e dello sviluppo ma non quelli a favore dell'innovazione. L'innovazione, **inclusa l'innovazione sociale**, è diventata una priorità politica dell'Unione europea nel quadro de «L'Unione dell'innovazione», una delle iniziative faro della strategia Europa 2020. Molti aiuti a favore dell'innovazione hanno inoltre dimensioni relativamente ridotte e non determinano significative distorsioni della concorrenza, **in particolare se sono in linea con le iniziative faro della strategia Europa 2020 e con il nuovo programma quadro in materia di ricerca e innovazione, Orizzonte 2020. Il nuovo regolamento generale di esenzione per categoria specificherà le condizioni e le tipologie di aiuto che possono essere esentate.**

**Emendamento 23**  
**Proposta di regolamento**  
**Considerando 9**

*Testo della Commissione*

- (9) **Nel settore delle** attività sportive amatoriali, le misure di sostegno pubblico, **nella misura in cui non costituiscono aiuto** di Stato, hanno **in genere** effetti limitati sugli scambi nell'Unione e non determinano gravi distorsioni della concorrenza. Anche gli importi concessi sono in genere limitati. È possibile definire chiaramente criteri di compatibilità sulla base dell'esperienza maturata in modo da garantire che gli aiuti a favore di attività sportive amatoriali non diano luogo ad una distorsione significativa della concorrenza.

*Emendamento*

- (9) **In generale, lo sport amatoriale non può essere considerato un'attività economica. Anche qualora, eccezionalmente, le** attività sportive amatoriali **comportino attività economiche e** le misure di sostegno pubblico **costituiscano aiuti** di Stato, **esse** hanno effetti **sostanzialmente** limitati sugli scambi nell'Unione e non determinano gravi distorsioni della concorrenza. Anche gli importi concessi sono in genere limitati. È possibile definire chiaramente criteri di compatibilità sulla base dell'esperienza maturata in modo da garantire che gli aiuti a favore di attività sportive amatoriali non diano luogo ad una distorsione significativa della concorrenza, **qualora dette attività sportive comprendano eccezionalmente attività economiche. Il nuovo regolamento generale di esenzione per categoria dovrebbe chiarire se gli aiuti di Stato sono considerati aiuti a favore delle associazioni sportive per le attività da esse svolte ovvero aiuti per progetti di infrastrutture sportive, operando una distinzione al riguardo.**

Martedì 2 luglio 2013

**Emendamento 24****Proposta di regolamento****Considerando 9 bis (nuovo)**

---

*Testo della Commissione*

---

*Emendamento*

*(9 bis) Alla luce della notevole rilevanza dello sport dal punto di vista sociale, il fatto di incoraggiare lo sviluppo giovanile all'interno di società sportive professionistiche è riconosciuto dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea quale finalità legittima. Occorre dunque che la politica europea in materia di aiuti di Stato definisca un quadro chiaro che consenta agli Stati membri di promuovere tali obiettivi e di sostenere le organizzazioni sportive.*

**Emendamento 6****Proposta di regolamento****Considerando 10**

---

*Testo della Commissione*

---

*Emendamento*

*(10) Per quanto riguarda gli aiuti nel settore del trasporto aereo e marittimo, in base all'esperienza della Commissione e a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'identità del vettore, gli aiuti a carattere sociale per i trasporti a favore di residenti in regioni remote non danno luogo a distorsioni significative della concorrenza ed è possibile definire chiare condizioni di compatibilità.*

soppresso

Martedì 2 luglio 2013

**Emendamento 7**  
**Proposta di regolamento**  
**Considerando 11**

---

*Testo della Commissione*

- (11) Per quanto riguarda gli aiuti concessi nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile, l'articolo 93 del trattato stabilisce che sono compatibili con i trattati gli aiuti richiesti dalle necessità del coordinamento dei trasporti ovvero corrispondenti al rimborso di talune servitù inerenti alla nozione di pubblico servizio. *L'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto passeggeri su strada e per ferrovia, prevede attualmente l'esenzione dall'obbligo di notifica preventiva di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE per le compensazioni di servizio pubblico per l'esercizio di servizi di trasporto pubblico di passeggeri o per rispettare gli obblighi tariffari stabiliti da norme generali, erogate a norma di detto regolamento (CE) n. 1370/2007. Al fine di armonizzare l'approccio riguardo ai regolamenti di esenzione per categoria in materia di aiuti di Stato, e secondo le procedure di cui all'articolo 108, paragrafo 4, e all'articolo 109 del trattato, gli aiuti richiesti dalle necessità del coordinamento dei trasporti ovvero corrispondenti al rimborso di talune servitù inerenti alla nozione di pubblico servizio, di cui all'articolo 93 del trattato, dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 994/98. L'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1370/2007 deve essere pertanto cessare di avere effetti a partire da sei mesi dopo l'entrata in vigore di un regolamento adottato dalla Commissione per questa categoria di aiuti di Stato.*

---

*Emendamento*

- (11) Per quanto riguarda gli aiuti concessi nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile, l'articolo 93 del trattato stabilisce che sono compatibili con i trattati gli aiuti richiesti dalle necessità del coordinamento dei trasporti ovvero corrispondenti al rimborso di talune servitù inerenti alla nozione di pubblico servizio.

Martedì 2 luglio 2013

**Emendamento 8**  
**Proposta di regolamento**  
**Considerando 12**

*Testo della Commissione*

- (12) Per quanto riguarda gli aiuti a favore della banda larga, negli ultimi anni la Commissione ha acquisito una vasta esperienza e ha elaborato orientamenti in materia. In base all'esperienza della Commissione, gli aiuti per determinati tipi di infrastruttura a banda larga non danno luogo a distorsioni significative della concorrenza e potrebbero beneficiare di un'esenzione per categoria a condizione che siano rispettate determinate condizioni di compatibilità. Si tratta in questo caso di aiuti relativi alla fornitura di banda larga di base in regioni in cui non esistono infrastrutture a banda larga e dove è improbabile che tali infrastrutture vengano sviluppate nel prossimo futuro (le cosiddette aree «bianche») e di misure di aiuto individuali di entità limitata che riguardano reti di accesso di nuova generazione ad altissima velocità («NGA») nelle cosiddette aree «bianche NGA» e dove è improbabile che tali infrastrutture vengano sviluppate nel prossimo futuro. Lo stesso dicasi per gli aiuti alle opere di ingegneria civile e alle infrastrutture passive a banda larga, per i quali la Commissione ha acquisito una notevole esperienza e possono essere definite chiare condizioni di compatibilità.

*Emendamento*

- (12) Per quanto riguarda gli aiuti a favore della banda larga, negli ultimi anni la Commissione ha acquisito una vasta esperienza e ha elaborato orientamenti in materia. In base all'esperienza della Commissione, gli aiuti per determinati tipi di infrastruttura a banda larga non danno luogo a distorsioni significative della concorrenza e potrebbero beneficiare di un'esenzione per categoria a condizione che siano rispettate determinate condizioni di compatibilità. Si tratta in questo caso di aiuti relativi alla fornitura di banda larga di base in regioni in cui non esistono infrastrutture a banda larga e dove è improbabile che tali infrastrutture vengano sviluppate nel prossimo futuro (le cosiddette aree «bianche») e di misure di aiuto individuali di entità limitata che riguardano reti di accesso di nuova generazione ad altissima velocità («NGA») nelle cosiddette aree «bianche NGA» e dove è improbabile che tali infrastrutture vengano sviluppate nel prossimo futuro. Lo stesso dicasi per gli aiuti alle opere di ingegneria civile e alle infrastrutture passive a banda larga, per i quali la Commissione ha acquisito una notevole esperienza e possono essere definite chiare condizioni di compatibilità. ***Un'esenzione per categoria per le opere di ingegneria civile e per le infrastrutture a banda larga dovrebbe promuovere gli investimenti, soprattutto nelle zone rurali e nelle regioni periferiche. E' opportuno garantire un libero accesso al mercato relativamente alla gestione delle infrastrutture quale condizione per beneficiare dell'esenzione generale.***

**Emendamento 9**  
**Proposta di regolamento**  
**Considerando 13**

*Testo della Commissione*

- (13) *Il campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 994/98 dovrebbe pertanto essere esteso per comprendere **queste** categorie di aiuti.*

*Emendamento*

- (13) *L'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 994/98 dovrebbe pertanto essere esteso per comprendere **le** categorie di aiuti **identificate**.*

Martedì 2 luglio 2013

**Emendamento 10**  
**Proposta di regolamento**  
**Considerando 14**

---

*Testo della Commissione*

(14) Il regolamento (CE) n. 994/98 prevede, per ciascuna categoria di aiuto per la quale la Commissione adotta un regolamento di esenzione per categoria, che i massimali siano espressi o in termini di intensità dell'aiuto in relazione ad un insieme di costi ammissibili o in termini di importi massimi. Questa condizione rende difficile applicare un'esenzione per categoria alle misure di aiuto di Stato le quali, vista la loro particolare impostazione, non possono essere espresse in termini di intensità dell'aiuto o di importi massimi, come avviene ad esempio per gli strumenti di ingegneria finanziaria o per alcune forme di misure destinate a promuovere gli investimenti in capitale di rischio. Ciò è dovuto in particolare al fatto che tali misure complesse possono comportare aiuti a diversi livelli (beneficiari diretti, intermedi e indiretti). Vista l'importanza crescente di tali misure e il loro contributo alla realizzazione degli obiettivi dell'Unione, occorrerebbe una maggiore flessibilità per consentire di esentare tali misure dall'obbligo di notifica. Dovrebbe pertanto essere possibile definire i massimali in termini di livelli massimi di sostegno statale ***sia che si tratti di un aiuto di Stato o meno.***

---

*Emendamento*

(14) Il regolamento (CE) n. 994/98 prevede, per ciascuna categoria di aiuto per la quale la Commissione adotta un regolamento di esenzione per categoria, che i massimali siano espressi o in termini di intensità dell'aiuto in relazione ad un insieme di costi ammissibili o in termini di importi massimi. Questa condizione rende difficile applicare un'esenzione per categoria alle misure di aiuto di Stato le quali, vista la loro particolare impostazione, non possono essere espresse in termini di intensità dell'aiuto o di importi massimi, come avviene ad esempio per gli strumenti di ingegneria finanziaria o per alcune forme di misure destinate a promuovere gli investimenti in capitale di rischio. Ciò è dovuto in particolare al fatto che tali misure complesse possono comportare aiuti a diversi livelli (beneficiari diretti, intermedi e indiretti). Visti l'importanza crescente di tali misure e il loro contributo alla realizzazione degli obiettivi dell'Unione, occorrerebbe una maggiore flessibilità per consentire di esentare tali misure dall'obbligo di notifica. Dovrebbe pertanto essere possibile definire i massimali in termini di livelli massimi di sostegno statale.

**Emendamento 11**  
**Proposta di regolamento**  
**Considerando 15 bis (nuovo)**

---

*Testo della Commissione*

---

*Emendamento*

***(15 bis) Al fine di garantire condizioni di concorrenza uniformi conformemente ai principi del mercato interno, occorre che i regimi nazionali di aiuti garantiscano a tutti gli operatori sul mercato interessati un accesso aperto e in condizioni di parità agli aiuti di Stato, in particolare attraverso il ricorso a regimi o sistemi di aiuto, anziché attraverso singoli aiuti.***

Martedì 2 luglio 2013

**Emendamento 12**  
**Proposta di regolamento**  
**Considerando 15 ter (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

*(15 ter) Un'effettiva parità di condizioni presuppone anche la piena e trasparente applicazione della legislazione nazionale e unionale in materia di appalti pubblici. Pertanto, è necessario che le autorità nazionali si attengano alle disposizioni applicabili in materia di appalti pubblici nel definire i regimi di aiuti di Stato o nel concedere aiuti di Stato da esentare ai sensi del presente regolamento.*

**Emendamento 13**  
**Proposta di regolamento**  
**Considerando 15 quater (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

*(15 quater) La base giuridica del presente regolamento, ossia l'articolo 109 TFUE, prevede soltanto la consultazione del Parlamento europeo e non la procedura legislativa ordinaria, come avviene in altri ambiti relativi all'integrazione dei mercati e alla regolamentazione economica dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona. Si tratta di un deficit democratico inaccettabile con riferimento a proposte che riguardano gli strumenti attraverso i quali la Commissione esercita un controllo su decisioni e atti emanati da autorità nazionali e locali elette. Occorre porre rimedio a questo deficit nelle future modifiche al trattato. La comunicazione della Commissione del 28 novembre 2012 intitolata «Per un'unione economica e monetaria più profonda» prevede proposte per una modifica del trattato entro il 2014. Vi dovrebbe essere inclusa fra l'altro una proposta specifica di modifica dell'articolo 109 TFUE intesa a far sì che i regolamenti menzionati in detto articolo siano adottati secondo la procedura legislativa ordinaria.*

**Emendamento 14**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 1 — punto 1**  
Regolamento (CE) n. 994/98  
Articolo 1 — paragrafo 1 — lettera a — punto ii

Testo della Commissione

Emendamento

ii) a favore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione,

ii) a favore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione, **in particolare se in linea con le iniziative faro della strategia Europa 2020 e con gli obiettivi del programma Orizzonte 2020,**

Martedì 2 luglio 2013

**Emendamento 15**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 — punto 1**

Regolamento (CE) n. 994/98

Articolo 1 — paragrafo 1 — lettera a — punto iii

*Testo della Commissione*

iii) a favore della tutela dell'ambiente,

*Emendamento*

iii) a favore della tutela dell'ambiente, ***in particolare se in linea con le iniziative faro della strategia Europa 2020 e con gli obiettivi della politica dell'Unione in materia di ambiente,***

**Emendamento 16**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 — punto 1**

Regolamento (CE) n. 994/98

Articolo 1 — paragrafo 1 — lettera a — punto v bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***v bis) a favore della promozione del turismo, in particolare se in linea con gli obiettivi della politica dell'Unione nel settore del turismo,***

**Emendamento 25**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 — punto 1**

Regolamento (CE) n. 994/98

Articolo 1 — paragrafo 1 — lettera a — punto x

*Testo della Commissione*

(x) a favore delle attività sportive amatoriali,

*Emendamento*

(x) a favore delle attività sportive amatoriali ***e dello sviluppo giovanile attraverso lo sport;***

Martedì 2 luglio 2013

**Emendamento 17****Proposta di regolamento****Articolo 1 — punto 1**

Regolamento (CE) n. 994/98

Articolo 1 — paragrafo 1 — lettera a — punto xi

*Testo della Commissione**Emendamento*

*xi) per i trasporti a favore dei residenti in regioni remote, a condizione che tali aiuti abbiano carattere sociale e vengano erogati senza discriminazioni determinate dall'identità del vettore,*

*soppresso***Emendamento 18****Proposta di regolamento****Articolo 1 — punto 1**

Regolamento (CE) n. 994/98

Articolo 1 — paragrafo 1 — lettera a — punto xii

*Testo della Commissione**Emendamento*

*xii) per il coordinamento dei trasporti ovvero per il rimborso di talune servitù inerenti alla nozione di pubblico servizio ai sensi dell'articolo 93 del trattato,*

*soppresso***Emendamento 19****Proposta di regolamento****Articolo 1 — punto 2**

Regolamento (CE) n. 994/98

Articolo 3 — paragrafo 2

*Testo della Commissione**Emendamento*

2. Non appena sono messi in atto regimi di aiuti o singoli aiuti concessi al di fuori di un regime, esentati in applicazione dei suddetti regolamenti, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, ai fini della pubblicazione sul sito Internet della Commissione, una sintesi delle informazioni relative a questi regimi di aiuti o singoli aiuti che non rientrano in un regime di aiuto esentato.

2. Non appena sono messi in atto regimi di aiuti o singoli aiuti concessi al di fuori di un regime, esentati in applicazione dei suddetti regolamenti, gli Stati membri **tengono conto del rispetto delle disposizioni in materia di appalti pubblici, della strategia Europa 2020 e delle politiche e degli obiettivi ambientali dell'Unione.** Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, ai fini della pubblicazione sul sito Internet della Commissione, una sintesi delle informazioni relative a questi regimi di aiuti o singoli aiuti che non rientrano in un regime di aiuto esentato.

Martedì 2 luglio 2013

**Emendamento 20****Proposta di regolamento****Articolo 1 — punto 2 bis (nuovo)**

Regolamento (CE) n. 994/98

Articolo 3 — paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

**2 bis) all'articolo 3, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:**

«4. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, almeno una volta all'anno, una relazione sull'applicazione delle esenzioni per categoria, preferibilmente in forma elettronica, conformemente alle esigenze specifiche della Commissione. La Commissione rende tali relazioni accessibili al Parlamento europeo e a tutti gli Stati membri. Una volta all'anno, le relazioni sono esaminate e valutate dal comitato consultivo di cui all'articolo 7.»

**Emendamento 21****Proposta di regolamento****Articolo 1 — punto 2 ter (nuovo)**

Regolamento (CE) n. 994/98

Articolo 5

Testo della Commissione

Emendamento

**2 ter) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:****«Articolo 5****Relazione di valutazione**

Ogni due anni la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento. Detta relazione fornisce in particolare una valutazione generale dei costi e dei benefici delle esenzioni per categoria accordate a norma del presente regolamento, nonché una valutazione del contributo da esso offerto alle iniziative faro della strategia globale Europa 2020 e al programma Orizzonte 2020. La Commissione sottopone per esame al comitato consultivo di cui all'articolo 7 un progetto di relazione. La Commissione presenta una volta all'anno al Parlamento europeo e al Consiglio i risultati del controllo dell'applicazione dei regolamenti di esenzione per categoria e pubblica sul suo sito web una relazione riassuntiva comprendente una panoramica chiara dei livelli e delle tipologie di aiuti di Stato incompatibili accordati dagli Stati membri sulla base dei regolamenti di esenzione per categoria.»;

Martedì 2 luglio 2013

**Emendamento 22****Proposta di regolamento****Articolo 2**

Regolamento (CE) n. 1370/2007

Articolo 9

---

*Testo della Commissione*

---

*Emendamento***Articolo 2****soppresso****Il regolamento (CE) n. 1370/2007 è così modificato:**

*«L'articolo 9 cessa di avere effetti a partire da sei mesi dopo l'entrata in vigore di un regolamento della Commissione relativo alla categoria di aiuti di Stato di cui all'articolo 1, lettera a), punto xii) del regolamento (CE) n. 994/98.»*

---